

Commissione VI “Finanze” della Camera dei Deputati

Memoria Confprofessioni sullo Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie” (A.G. n. 262)

30 aprile 2025

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

il decreto legislativo al Vostro esame rappresenta un provvedimento da tempo atteso dal comparto libero professionale, giacché esso contiene una serie di correzioni ad alcuni aspetti rilevanti della riforma fiscale e un pacchetto di modifiche al Concordato preventivo biennale, che resta un pilastro centrale nella strategia fiscale del Governo. Gli interventi di manutenzione e affinamento del quadro normativo dell’istituto concordatario, senza alterarne la natura di fondo, indicano la strada del CPB per il biennio 2025-2026.

Confprofessioni è da sempre favorevole a misure che vadano a razionalizzare e semplificare l’attuale sistema fiscale. Condividiamo dunque la *ratio* del decreto, che chiarisce e semplifica alcuni passaggi in materia di adempimenti e versamenti, e mira a garantire una distribuzione più razionale del calendario degli adempimenti fiscali.

Al contempo, ci preme segnalare immediatamente che lo schema sottoposto al Vostro esame contiene un elemento estremamente negativo per il settore professionale, ossia la sostanziale **esclusione dei professionisti che operano in forma aggregata dalla possibilità di accedere alla principale misura di *compliance* messa in campo dal Governo, ovvero il Concordato Preventivo Biennale (CPB)**. Come chiariremo meglio più avanti, riteniamo che tale esclusione possa rappresentare una **rilevante penalizzazione** per la crescita e lo sviluppo degli studi professionali.

Fatta questa doverosa premessa veniamo ad un’analisi più puntuale delle norme di maggiore interesse contenute nel provvedimento al Vostro esame.

Prestazioni sanitarie: divieto di fatturazione elettronica verso consumatori finali e termine per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (artt. 2 e 5)

2 Confprofessioni accoglie con favore le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto, in tema di divieto di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria e di semplificazione delle relative modalità di trasmissione.

Ed infatti, dal momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, con il D.L. 118 del 2019, è stato disposto il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, al fine di garantire una **adeguata tutela dei dati sensibili dei pazienti**, di concerto con le indicazioni del Garante della *Privacy*. Da quel momento il divieto è sempre stato prorogato, da ultimo con il c.d. decreto Mille proroghe, per i primi mesi del 2025.

I dati relativi alle suddette fatture devono tuttavia essere trasmessi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata ad opera dell'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema tessera sanitaria. Il decreto interviene opportunamente sulla cadenza con cui tali dati devono essere inviati, prevedendo che la trasmissione avvenga con **cadenza annuale anziché semestrale. Accogliamo con favore tale impostazione, poiché in tal modo si cancella, senza alcun aggravio per l'erario, un adempimento che ad oggi grava sui professionisti sanitari.**

Il termine dell'invio annuale dei suddetti dati sarà definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze: in tal senso suggeriamo di fissarlo **a regime** al 31 gennaio di ogni anno.

Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art.6)

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 6, che elimina l'intero Capo III del d.lgs. 13/2024, abrogando, di fatto, l'istituto del Concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, invitiamo il legislatore ad un'ulteriore riflessione sull'opportunità di mantenere in piedi questa possibilità.

Si ritiene, in primo luogo, che non ci sia correlazione tra adozione di un regime sostitutivo (forfetario) e l'adesione allo strumento di *compliance* rappresentato dal Concordato preventivo biennale.

La previsione di concordare il reddito **potrebbe** infatti **rappresentare un'opportunità anche per coloro che aderiscono al regime forfetario**, anche se per l'anno 2024 lo strumento non ha trovato una diffusa adesione tra i contribuenti che

utilizzano il forfettario. Tale risultato potrebbe essere dovuto non soltanto alle particolari caratteristiche del regime forfettario, estremamente semplificato rispetto al regime ordinario Irpef, ma anche alle numerose incertezze applicative registrate, anche a ridosso della scadenza del termine per l’adesione, in ordine all’applicazione del nuovo istituto di *compliance*.

Tale abrogazione potrebbe, d’altro canto, rappresentare un passo indietro nel processo di equità fiscale ed inclusione delle diverse categorie professionali nei percorsi di semplificazione e *compliance* collaborativa.

L’esclusione dei forfettari, che costituiscono un’ampia fetta dei liberi professionisti, in particolare nei primi anni di attività, potrebbe dunque apparire contraddittoria rispetto allo spirito originario della riforma fiscale, e potrebbe inficiare le aspettative create dalla fase sperimentale avviata, soltanto, nel 2024.

Confprofessioni auspica dunque in un ripensamento da parte del legislatore, affinché prima di escludere definitivamente i contribuenti forfettari dall’istituto concordatario, si valuti la diffusione e il successo dello strumento su un arco temporale più congruo e consolidato.

Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 8)

Come anticipato in premessa, l’articolo in commento risulta il più critico per il comparto libero professionale in quanto stabilisce **ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Concordato preventivo biennale** per i contribuenti ISA che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano ad associazioni professionali, Società tra professionisti o Società tra avvocati.

Nello specifico, la modifica lega a doppio filo la sorte dell’adesione della Società di professionisti (o delle associazioni professionali) a quella di ogni singolo partecipante della stessa: il professionista non potrà aderire al CPB se lo studio associato o la società professionale di cui fa parte (e ogni singolo partecipante) non faranno lo stesso e viceversa. Si introduce, pertanto, un vincolo reciproco di adesione, che potrebbe rappresentare qualche criticità in virtù del fatto che il concordato ha durata biennale e, laddove non sottoscritto, viene riproposto di anno in anno. Da ciò origina un **potenziale disallineamento nelle annualità oggetto di adesione**. Ad esempio, nel caso in cui una STP abbia aderito al concordato per il 2024-2025, i soci professionisti che non hanno aderito per lo stesso periodo non potranno accedere al concordato 2025-2026. Le medesime considerazioni valgono in ordine all’eventuale adesione della STP in caso di disallineamento dei periodi d’imposta con quelli concordati da ogni singolo socio.

Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla modifica che introduce nuove cause di cessazione dal CPB: anche in questo caso, infatti, verrebbe di fatto istituito un legame inscindibile tra professionisti soci/associati e STP/associazioni. Viene infatti disposto che laddove cessi il concordato del professionista socio/associato (anche a seguito della cessazione dell'attività e, quindi, della partita Iva) venga meno anche il CPB della società/associazione di appartenenza. E, conseguentemente, quello di tutti i professionisti soci/associati. **Il che renderebbe estremamente aleatorio il destino del CPB delle STP/STA/associazioni professionali e dei loro soci/associati, escludendo di fatto tali soggetti dall'istituto concordatario.**

Senza contare che l'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 verrebbe di fatto preclusa a tutti i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo che contestualmente partecipano a STP in relazione alle quali viene prevista una causa di esclusione dagli ISA vista l'appartenenza a una categoria reddituale diversa (reddito d'impresa) da quella per cui è stato approvato lo specifico modello ISA.

Come verrebbe preclusa, qualora si procedesse all'abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfettario e in assenza di uno specifico chiarimento, a tutte le aggregazioni professionali che annoverassero tra i propri soci/associati soggetti che utilizzano il regime forfettario. E conseguentemente a tutti i soci/associati che sono in regime ordinario Irpef.

Si produrrebbe, quindi, una sorta di “reazione a catena” che di fatto escluderebbe tutti i professionisti che esercitano la propria attività in forma aggregata dal concordato preventivo biennale.

Il che, peraltro, non garantirebbe né l'equità né la simmetria della normativa concordataria, considerando che la norma introdotta determinerebbe una difformità di trattamento tra le Società tra professionisti (STP e STA) e le altre forme societarie. Infatti, il decreto al Vostro esame non prende in considerazione e non regola le fattispecie legate alle c.d. “società di servizi” e a tutte quelle situazioni che possono svilupparsi al di fuori del comparto professionale, che potrebbero presentare profili di “criticità” simili a quelli di una STP. Per fare un esempio, nessuno vieta a persone fisiche non iscritte in ordini professionali di costituire una S.r.l. alla quale fatturare le proprie prestazioni e di trovarsi in una situazione analoga a quella che si vorrebbe “regolamentare”.

Comprendiamo la *ratio* antielusiva della norma, ma questa rischia di impattare negativamente su situazioni genuine che non presuppongono tentativi di elusione. È verosimile che all'interno di una Società tra professionisti vi siano delle situazioni individuali completamente differenti (si pensi, ad esempio, al socio anziano affermato e al neo professionista in forfettario all'interno della stessa STP), e che tali situazioni portino a

scelte diverse anche in termini di utilizzo degli strumenti di *compliance*. **Non è chiaro su quale base, giuridica o fiscale, si debba penalizzare l'una o l'altra scelta, in palese antitesi con lo spirito e gli indirizzi che hanno condotto alla nascita del CPB.**

Infine, la norma appare in forte contraddizione con il virtuoso percorso intrapreso dal Governo – e fortemente condiviso e sostenuto dalla nostra Confederazione – di incentivare e spingere i professionisti verso i processi di **aggregazione**: con il c.d. d.lgs. “*Irpef-Ires*” è stato finalmente introdotto il principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, lanciando un importante segnale al mondo professionale e promuovendo il “modello aggregativo”. È evidente il cortocircuito tra questa previsione e la disciplina che qui si intende introdurre.

Al contrario il Governo dovrebbe perseguire in maniera univoca i chiari indirizzi della delega fiscale, proseguendo il percorso di sostegno e di incentivazione delle forme di aggregazione tra professionisti. In un mercato integrato e altamente competitivo, il destino delle attività professionali italiane è legato a filo doppio alla capacità di aggregazione in strutture più ampie ed organizzate, al fine di assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani.

Modifica del termine per l'adesione al concordato preventivo biennale (art. 10)

Fortemente attesa dai contribuenti e dagli operatori del settore tributario era la **proroga del termine di adesione al Concordato preventivo biennale**, che viene posticipata dal 31 luglio al **30 settembre**: uno slittamento che può ritenersi una soluzione di compromesso che, almeno in parte, va incontro alle esigenze rappresentate dai professionisti. Infatti, la precedente scadenza del 31 luglio coincideva con un calendario fiscale particolarmente fitto, in un periodo dell'anno nel quale gli studi professionali sono già oberati dagli ordinari adempimenti connessi alla determinazione e liquidazione delle imposte dei loro assistiti. Inoltre, il precedente termine non avrebbe consentito un'adeguata valutazione e una scelta consapevole da parte dei contribuenti. Ed infatti, l'adesione al CPB rappresenta una decisione complessa in quanto il contribuente si impegna per un biennio e deve pertanto effettuare tale scelta nella piena consapevolezza degli impegni che assume, delle premialità connesse all'istituto, ma anche delle numerose fattispecie di cessazione e decadenza e delle relative conseguenze. In assenza di un tempo adeguato per la valutazione e la comprensione, molti contribuenti si sarebbero trovati costretti a rinunciare al CPB, pur potendone potenzialmente beneficiare, o ad aderirvi senza avere chiari i propri obblighi e i rischi connessi. Questo avrebbe rischiato di **minare le finalità stesse per le quali il CPB**

è stato introdotto nell'ordinamento, ovvero favorire l'adesione spontanea e consapevole a un regime di adempimento collaborativo e di certezza fiscale.

Riteniamo che sarebbe stata più opportuna una **proroga al 31 ottobre**, al fine, **in ottica di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti**, di allineare il termine per l'adesione al CPB con le dichiarazioni dei redditi: questo avrebbe semplificato le procedure rendendo ancora più razionale il calendario fiscale.

In ogni caso è apprezzabile che il Governo abbia recepito le istanze del mondo professionale e che la proroga sia arrivata con un congruo anticipo. Questo permetterà a contribuenti, professionisti e imprese di compiere una valutazione più accurata.

* * *

Tra i principi generali indicati dalla riforma fiscale quello che, a nostro avviso, deve rappresentare l'obiettivo primario da perseguire nell'attuazione della delega è costituito dal **riequilibrio del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente**. Ad oggi, permangono criticità in relazione a farraginosità degli adempimenti fiscali, incertezza del diritto, inefficienze della p.a.. In tal senso il percorso di implementazione del CPB nel corso del 2024 è stato esemplare, alimentando la sfiducia e minando l'affidamento del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e finendo per pregiudicare, in parte, il successo del principale strumento di *compliance* varato dal Governo.

L'auspicio è che l'istituto concordatario, in questo secondo anno di applicazione, possa trovare un assetto definitivo, e che sia garantita la **certezza delle regole** e del **calendario fiscale**. È necessario evitare di ripetere gli errori dello scorso anno fissando scadenze materialmente impossibili da rispettare, cambiando il quadro normativo *in itinere*, ed emanando chiarimenti di prassi e inevitabili proroghe a ridosso delle scadenze. In questo senso il decreto al Vostro esame sembra poter rappresentare un primo passo verso un più sano rapporto tra fisco e contribuente.